

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1759

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Nuove norme a favore di interventi di conservazione e di restauro per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale: costituzione di fondi regionali, agevolazioni fiscali e finanziarie

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	6
CAPO I - Finalità	»	6
CAPO II - Fondi regionali	»	6
CAPO III - Strutture organizzative	»	9
CAPO IV - Interventi di carattere fiscale	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Per quanto ci compete sentiamo come imperativo civile fare quanto è possibile per provvedere responsabilmente alla tutela di un patrimonio che non solo rappresenta la nostra identità storica e culturale, ma è una straordinaria ricchezza che appartiene alla storia della civiltà e della quale dobbiamo, moralmente, rispondere a ogni cittadino di ogni Paese.

Alla luce, dei criteri e dei valori che l'articolo 9 della nostra Costituzione testimonia, cioè il principio per cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, riteniamo che si debba iniziare a ripensare l'intero nostro modello di politica dei beni culturali e a provvedere a mettere in campo forze e sistemi di gestione in grado di rendere più efficace e produttiva la spesa per la cultura.

Pur occupandoci, in questo disegno di legge, di un discorso essenzialmente fiscale, ci rendiamo conto che occorre pensare e muoversi, pur in specifiche occasioni come questa, all'interno di un orizzonte più ampio e generale in cui si tenga presente il problema della definizione di patrimonio e di bene culturale e, soprattutto, l'incerta indicazione delle competenze ancora in larga parte da attribuire alle varie componenti della Repubblica, ai soggetti che la costituiscono, che nella tutela del patrimonio si riconoscono e per la quale devono congiuntamente operare.

Nei confronti di questi problemi il potere legislativo risulta, ad oggi, «latitante» poichè non ha ancora prospettato la definizione di competenze e dei limiti di intervento delle regioni in ordine alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico: non ha attuato, cioè, la delega delle funzioni amministrative alle regioni, già annunciata nel-

l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla base dunque di ogni nostro tentativo di valutazione, di scelta, di proposta restano i criteri e i principi fondamentali della Costituzione che qualifica i beni culturali come «patrimonio storico e artistico della Nazione».

Non intendiamo accostarci, in questa occasione specifica, al grande e delicato tema della valutazione di «bene culturale» nè dei differenti ordini di grandezza, in base ai quali la nostra normativa, oggi, distingue categorie diverse di beni culturali. A nostro giudizio il problema della «dimensione del valore» può risolversi solo in una visione più matura e consapevole, essenzialmente unitaria dell'intero nostro patrimonio culturale al di là di distinzioni che non offrono alcuna utilità al fine di una effettiva, globale tutela. Si tratta di beni che appartengono all'intera comunità, alla Nazione come realtà territoriale, culturale e storica fatta di pubblico e di privato, che accoglie enti e soggetti, tutti allo stesso modo chiamati a sostenere un ruolo significativo ed effettivo di partecipazione all'esercizio della tutela del patrimonio nazionale.

Dicendo «Nazione» la Costituzione non dice nè sottintende «la soggettività giuridica dello Stato» (Guido C. di San Luca) nè il criterio dell'appartenenza del patrimonio a una entità, come lo Stato, fondamentalmente astratta. Tutti i soggetti, invece, sono concretamente ed egualmente interessati all'intera realtà dei beni culturali, sia per quanto concerne quelli cosiddetti di «interesse locale» che quelli di «interesse nazionale».

Nei tempi più recenti poi, una più viva e diffusa sensibilità comune, e la stessa tendenza legislativa sembrano prestare maggiore

attenzione che in passato al concetto della testimonianza storica e della vita culturale come momento unitario e unificante, in cui i «beni», che nella normativa ricorrono regolarmente qualificati, quanto alla località dell'interesse, sono percepiti e vissuti, oltre la differenza e i diversi ordini di grandezza individuati dalla norma, in una visione più coerente e omogenea, più rispettosa della valenza culturale presente nelle testimonianze che costituiscono un segno di civiltà.

Da parte nostra, proprio per sottolineare la necessità di coinvolgere l'intera amministrazione dello Stato e di sollecitare una sua oggettiva responsabilità nella tutela del patrimonio della Nazione, il progetto di un fondo per i beni culturali non prevede che siano sottratte risorse, in modo specifico, al Ministero per i beni culturali e ambientali, già così scarsamente dotato quanto a contributi finanziari. Nella previsione poi di una maggiore chiarezza nella definizione delle competenze statali e regionali nella delicatissima materia della tutela, il nostro progetto intende realizzare, con la costituzione di fondi regionali, una condizione di effettiva collaborazione tra Stato e regioni e proporre al contempo l'avviamento di un processo di maggiore responsabilizzazione delle regioni stesse.

Il fondo si dovrebbe formare, per una sua parte da risorse dello Stato, per l'altra da risorse delle regioni e da altri contributi elargiti da privati, in una duplice logica di sostegno e di incentivazione che veda impegnate, sinergicamente, forze pubbliche e forze private e sposti l'attenzione sulle moderne forme di mecenatismo. Una parte della somma del fondo, proveniente dallo Stato, è suddivisa in parti eguali fra tutte le regioni.

Anche alla luce dei principi sopra espressi, riteniamo che i beni culturali abbiano, in linea di principio, pari dignità anche se è doveroso distinguere (una parte della somma è divisa secondo parametri riferiti alla consistenza del patrimonio) tra regioni a più alta

e a più bassa densità di beni presenti, e beni di maggiore o minore prestigio e fama.

A supporto degli organi regionali competenti e per le finalità che la legge si prefigge, si è prospettata l'istituzione di una commissione tecnica e scientifica in cui operano soprintendenti, direttori di musei, esperti, operatori qualificati nel settore dei beni culturali e che si costituisce come figura e momento di collaborazione tra Stato e regione. In questa logica essa, da una parte, può fornire alla regione suggerimenti per esaminare e valutare scelte, indirizzi, priorità di interventi che si volessero programmare ed essere di supporto per impostare e pianificare una più generale linea di politica culturale. Essa inoltre può proporre criteri e metodologie aggiornate di formazione del personale addetto al settore dei beni culturali.

In sostituzione del comitato regionale per i beni culturali previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, la nuova commissione tecnica regionale viene costituita per intervenire concretamente nel dialogo fra organismi periferici dello Stato, cui era precedentemente demandata ogni decisione sui beni culturali, e gli enti locali.

Essa possiede pertanto una forte caratterizzazione scientifica data dalla presenza dei sovrintendenti che, oltre ad essere i testimoni nella regione della responsabilità del Ministro per i beni culturali e ambientali, quindi dello Stato, sono tuttora le strutture operative su cui contare.

La presenza del direttore di uno dei musei locali (certi musei comunali, in alcune nostre città anche di media grandezza sono prestigiosi e hanno una grande rilevanza artistica) vuole sottolineare la pari dignità e capacità decisionale di figure così significative per quanto riguarda la responsabilità della tutela dei beni culturali.

Gli esperti poi, che sono presenti in commissione solo per i casi di loro competenza, servono a «coprire» i settori di intervento specifici, relativi a discipline o a materie di

studio (come quelle recentemente riconosciute come le scienze archeometriche, le tecnologie multimediali, eccetera) che non fanno necessariamente parte della preparazione di soprintendenti o di direttori di musei. Queste figure che vengono dal mondo accademico della ricerca ma che possono appartenere anche a quello della libera professione, dovrebbero essere al corrente di quanto accade nel mondo dell'arte, della valutazione delle opere, ad esempio, cosa di cui nel settore pubblico non ci si è mai occupati.

A loro viene richiesta la consulenza su settori ancora oggi poco considerati dal nostro sistema di tutela dei beni culturali, come l'arte contemporanea o il settore delle nuove tecnologie dell'immagine (cinema, nastro magnetico sonoro e visivo, *floppy disk*, eccetera) che avranno sempre maggior spazio in futuro, come è già avvenuto in tutti gli altri Paesi.

Abbiamo voluto, inoltre, accogliere nella commissione la voce delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e riconosciute dallo Stato sia perchè esse rappresentano la volontà comunemente diffusa, popolare, di operativa tutela dei beni culturali, sia perchè esse favoriscono, in concreto, la fruizione del patrimonio artistico e storico e operano una funzione assai efficace di avvicinamento e coinvolgimento del pubblico nella vita dei musei. Inoltre non si deve sottovalutare l'attenzione che gli organismi internazionali prestano a queste forme di intervento, prezioso per il suo valore civile, e alle

associazioni di volontari che contano nel mondo centinaia di migliaia di aderenti e che sono destinate a crescere negli anni a venire.

La commissione tecnica regionale, oltre a un ruolo regionale, svolge un ruolo di più ampio respiro in ordine al principio della tutela che compete alla Repubblica nel suo insieme e in ogni sua parte.

Essa rappresenta, in particolare, un momento di connessione e di equilibrio tra il mondo dei beni da tutelare e il mondo della finanza pubblica a cui si richiede un concreto atteggiamento di disponibilità a promuovere, con il necessario supporto finanziario, l'incremento delle risorse pubbliche a favore del patrimonio.

Si passa, con questo argomento, alla parte più tecnica della legge che prevede coinvolgendo espressamente nella politica di tutela del patrimonio i Ministeri finanziari, dei bilanci e del tesoro, agevolazioni fiscali che riguardano interventi di manutenzione e conservazione di beni vincolati (articolo 9), contenuti redditi catastali per gli immobili notificati (articolo 8), la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali (articolo 10), il pagamento di imposte mediante cessione di beni (articolo 11), agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali che siano considerati parte integrante del patrimonio nazionale (articolo 15), agevolazioni procedurali per atti di donazione in denaro e in beni a favore dello Stato, delle regioni e di enti pubblici (articolo 13).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, disciplina gli interventi delle regioni e dello Stato per la promozione e il sostegno di opere di conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati, per l'incremento delle risorse pubbliche destinate alla tutela dei beni culturali e per l'incremento del patrimonio culturale nazionale mediante l'agevolazione della cessione di beni in pagamento di imposte.

CAPO II

FONDI REGIONALI

Art. 2.

*(Fondo per interventi a favore
dei beni culturali)*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo a cui sono trasferite le seguenti risorse finanziarie:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) una quota dei proventi di spettanza dello Stato delle lotterie nazionali, da stabilirsi annualmente e prevista dalla legge finanziaria;

c) una quota pari al 15 per cento dei proventi spettanti allo Stato dalla vendita dei biglietti di ingresso dei musei e delle gallerie;

d) lo stanziamento destinato, dal capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero del bilancio, al finanziamento di interventi relativi agli immobili non statali interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni;

e) le risorse finanziarie corrispondenti agli introiti statali di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

2. Il fondo è ripartito annualmente fra le regioni e le province autonome con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri seguenti:

a) il 50 per cento del fondo è ripartito in parti eguali fra le regioni e le province autonome;

b) il restante 50 per cento è ripartito in relazione alla consistenza del patrimonio culturale esistente in ciascuna regione (musei, beni architettonici, centri storici, dimore di rilevante valore storico-artistico).

3. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono erogati alle regioni entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 3.

(Fondi regionali per i beni culturali)

1. Le regioni istituiscono un fondo regionale costituito dalle risorse di cui all'articolo 2 della presente legge, nonchè da:

a) risorse proprie destinate agli interventi di cui all'articolo 1;

b) le somme derivanti da elargizioni e donazioni di persone fisiche e giuridiche;

c) la metà delle somme destinate all'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

d) una quota percentuale sui contributi versati in forma di sponsorizzazione da parte di persone giuridiche a favore di enti pubblici per specifiche opere di restauro, di acquisto di beni, di manifestazioni temporanee; tale percentuale stornata dal destinatario a favore del fondo della somma totale messa a disposizione, è pari al 10 per cento per i contributi fino a cinquecento milioni e al 5 per cento per i contributi di entità superiore.

Art. 4.

(Modalità di utilizzo dei fondi)

1. La regione disciplina le modalità di acquisizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), nonchè le modalità di utilizzo del fondo costituito con le risorse di cui all'articolo 3 allo scopo di attuare le finalità indicate all'articolo 1.

2. La regione può utilizzare il fondo per la concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi o a rimborso ai soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modi-

ficazioni; agli stessi soggetti la regione può fornire garanzie fideiussorie.

CAPO III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 5.

(Commissione tecnica regionale per i beni culturali)

1. È istituita, in ciascun ambito territoriale regionale, la commissione tecnica regionale per i beni culturali, di seguito denominata «commissione», formata da:

a) un rappresentante delle soprintendenze, di cui all'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, aventi sede nella regione, scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali per ciascun settore di competenza;

b) un rappresentante degli uffici finanziari aventi sede nella regione designato dal Ministro delle finanze;

c) un direttore di museo di enti locali designato dal consiglio regionale;

d) un dirigente della regione preposto ai servizi concernenti i beni culturali designato dalla giunta regionale;

e) un esperto per ciascuno dei settori archeologico, architettonico ed archeometrico, artistico storico, artistico moderno e contemporaneo, librario, archivistico, scientifico-naturalistico, musicale, etnologico e delle nuove tecnologie dell'immagine, che non siano dipendenti da pubbliche amministrazioni; tali esperti sono designati dal consiglio regionale tra candidati di chiara fama presentati per ogni settore;

f) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di interesse nazionale riconosciute dallo Stato operanti nella

regione nel settore della tutela dei beni culturali.

2. Gli esperti di cui alla lettera *e*) del comma 1, partecipano esclusivamente alle riunioni della commissione relative alla materia di loro competenza.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica tre anni.

4. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente e adotta il regolamento per i propri lavori.

5. Gli oneri del funzionamento della commissione sono a carico dei fondi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. È abrogato l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 6.

(Funzioni della commissione tecnica regionale)

1. Per l'attuazione della presente legge la commissione, oltre alle funzioni demandate dai successivi articoli, esercita funzioni consultive e propositive nei confronti delle amministrazioni statale e regionale.

2. La commissione in particolare:

a) fornisce indicazioni e criteri per la formulazione di progetti di intervento annuali e pluriennali per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, secondo i criteri generali indicati dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) esprime pareri sulle richieste formulate dagli enti locali, da soggetti pubblici e privati, di finanziamenti per interventi di conservazione e restauro dei beni notificati e si pronuncia sul loro accoglimento secondo criteri generali stabiliti dalla commissione stessa;

c) esprime pareri sulle proposte di pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali; dichiara l'interesse e stabilisce con-

dizioni e valore dell'eventuale cessione secondo le modalità stabilite dagli articoli 11 e 12;

d) propone criteri metodologici e di indirizzo, in coerenza con le direttive fornite dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dall'Istituto centrale del restauro, per corsi di formazione del personale di livello medio e intermedio addetto ai vari settori dei beni culturali;

e) fa proposte per forme di pubblicizzazione e informazione dei programmi di intervento a favore dei beni culturali sia ordinari che straordinari, delle elargizioni e delle sponsorizzazioni;

f) dà indicazioni per promuovere forme di mecenatismo, erogazioni e donazioni in beni e in denaro;

g) suggerisce forme di convenzioni con istituti universitari e di ricerca, nazionali e stranieri, e con i professionisti.

CAPO IV

INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE

Art. 7.

(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali)

1. Alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati ad altre imposte a favore di enti locali, ai fini delle relative imposte, non concorrono: i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.

2. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi di cui al comma 1, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali o i proventi

dei biglietti di ingresso degli edifici, parchi o giardini, che siano vincolati ai sensi delle leggi vigenti, sempre che da tali beni non derivi altro reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti al pubblico nei tempi e secondo le modalità concordate con gli organi competenti dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso che sia aperta al pubblico solo una parte dell'edificio, parco o giardino, l'esenzione non riguarda la parte riservata ad usi privati dei proprietari o dei possessori; per i parchi e i giardini, o una parte di essi, che siano riconosciuti dall'amministrazione predetta come pertinenza di un immobile vincolato, si applica lo stesso regime fiscale dell'immobile stesso.

3. Per fruire del beneficio gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

4. Il mutamento di destinazione e la chiusura degli immobili indicati nel comma 2, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, nonchè il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie; resta ferma ogni altra sanzione.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni.

Art. 8.

(Redditi catastali degli immobili vincolati)

1. Il comma 3 dell'articolo 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti commi:

«3. Il reddito degli immobili vincolati è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale sono collocati i fabbricati sottoposti a vincolo; qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e nel certificato catastale viene annotato il vincolo a cui i beni sono assoggettati.

3-bis. Ferma restando ogni altra sanzione, il mutamento di destinazione degli immobili di cui al comma 3 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie.

3-ter. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

Art. 9.

(Agevolazioni fiscali per gli interventi di manutenzione e restauro)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente ri-

masta a carico, ivi comprese le spese per impianti di sicurezza e per impianti finalizzati alla conservazione delle cose e delle collezioni vincolate ai sensi delle leggi vigenti, anche se tali cose o collezioni sono conservate in edifici non vincolati. La detrazione ha luogo sulla base di un progetto approvato dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali. Le spese relative a impianti tecnologici considerate necessarie, nell'ambito di un progetto approvato dalla soprintendenza competente, per la fruizione del bene in rapporto al suo decoro e alla sua destinazione d'uso sono detraibili nella misura risultante da apposita certificazione rilasciata dalla soprintendenza entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata del direttore dei lavori. Qualora le spese superino l'ammontare del reddito complessivo, per l'anno a cui si riferiscono, esse possono essere imputate, dietro richiesta dell'interessato ai fini della loro detraibilità, a un numero massimo di sei esercizi successivi. Il mutamento di destinazione delle cose vincolate senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi precludono la possibilità di fruire della detrazione; l'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori».

2. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o privati, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è

dovuta nella misura relativa all'aliquota di cui alla parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Detraibilità delle erogazioni liberali)

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*h*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari; a tal fine le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. La commissione tecnica regionale per i beni culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse; detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in

conformità alla destinazione, sono introitate dallo Stato nella totalità della somma erogata e i relativi importi sono assegnati al fondo per interventi a favore dei beni culturali».

Art. 11.

*(Pagamento dell'imposta di successione
mediante cessione di beni ereditari)*

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Gli eredi e i legatari o i legittimari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè le opere di preminente valore culturale di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata alla competente commissione tecnica regionale per i beni culturali, ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dalle norme vigenti per il pagamento delle imposte di successione; nella proposta di cessione gli eredi, i legatari o i legittimari possono chiedere di essere sentiti personalmente o a mezzo di un loro delegato.

3. In ogni caso l'accoglimento della proposta di cessione è subordinato alla presentazione di documentazione di data certa ai

sensi dell'articolo 2704 del codice civile, da cui risulti l'appartenenza del bene culturale all'asse ereditario.

4. La commissione tecnica regionale per i beni culturali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuta a informare gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in cessione, se si tratta di beni immobili. Nel caso di beni mobili, è tenuta a informare i musei o le istituzioni idonei a ricevere i beni offerti.

5. La commissione tecnica regionale per i beni culturali dichiara l'interesse ad acquisire il bene ed esprime a questo proposito un parere vincolante sull'importanza o meno dell'acquisizione dei beni in oggetto.

6. La commissione tecnica regionale per i beni culturali è tenuta a fornire agli interessati e all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di interesse e il proprio parere entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della proposta; scaduto tale termine l'amministrazione finanziaria procede indipendentemente da detta dichiarazione e parere.

7. La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento dell'imposta.

8. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentita la regione sul cui territorio si trovano i beni interessati.

9. L'interessato può revocare la proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione tecnica regionale per i beni culturali o nei trenta giorni successivi, con atto comunicato alla commissione stessa e al competente ufficio del registro cui è stata presentata la proposta di cessione.

10. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente; entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione, il proponente comunica alla commissione tecnica regionale per i beni culturali e al competente ufficio del registro, a pena di deca-

denza, la propria accettazione; in caso di non accettazione l'imposta dovuta è gravata, a decorrere dalla relativa scadenza, degli interessi legali.

11. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dell'accettazione; la consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato, e gli stessi sono collocati presso musei nazionali, istituzioni museali, regionali e locali o altre istituzioni non museali ma pubbliche, come deposito permanente, nel caso si tratti di istituzioni museali, come semplice deposito nel caso si tratti di altre istituzioni (prefetture, uffici, eccetera).

12. Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di ricevimento della dichiarazione di accettazione; il decreto di cui al comma 8 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

13. I beni acquisiti dallo Stato a norma dei commi 11 e 12 possono essere trasferiti, a richiesta, al patrimonio delle regioni o degli enti locali.

14. Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

15. Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza entro centoventi giorni a norma delle leggi vigenti in materia».

Art. 12.

*(Pagamento delle imposte dirette mediante
cessione temporanea di opere d'arte
a gallerie e musei pubblici)*

1. Per la riconosciuta necessità di incrementare le collezioni pubbliche, su richiesta specifica di un museo o di una galleria d'arte pubblica, la commissione può proporre, ai soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG, la cessione temporanea di opere d'arte in pagamento delle imposte dirette per l'importo totale o parziale corrispondente.

2. Le opere d'arte di cui al comma 1 devono essere di preminente valore culturale, possono essere già state sottoposte a vincolo, possono anche essere state eseguite da autori viventi o comunque tali da non ricadere nei termini cronologici stabiliti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la vincolabilità delle opere.

3. Le opere cedute temporaneamente devono restare esposte al pubblico negli spazi del museo o delle gallerie che ne hanno fatto richiesta.

4. Per cessione temporanea si intende la possibilità da parte dell'amministrazione pubblica di conservare ed esporre al pubblico, per un determinato periodo di tempo, a titolo di deposito, le opere proposte in pagamento delle imposte dirette.

5. Per ciascun anno di cessione temporanea del bene, al soggetto proprietario del bene stesso, è concessa la deducibilità dall'IRPEF o IRPEG di una quota percentuale calcolata sul valore dell'opera temporaneamente ceduta, stabilito con decreto del Ministero delle finanze tenuto conto della valutazione data dalla commissione; tale percentuale è fissata al 2 per cento per opere che non superino il valore di lire 200 milioni, e all'1,5 per cento per opere che superino tale valore.

6. I termini della cessione temporanea sono stabiliti come segue:

a) per opere vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la cessione temporanea a titolo di deposito del bene è fissata in un minimo di anni tre;

b) per le opere di autori viventi, o comunque non sottoposte a vincolo, la cessione temporanea a titolo di deposito non può essere di durata superiore ad anni quattro; per le stesse opere la deducibilità, di cui al comma 5, è prevista esclusivamente per i primi anni pari alla metà del numero di anni corrispondente al periodo di cessione temporanea.

7. L'accoglimento della proposta di cessione temporanea, comprensiva dell'indicazione del valore dell'opera, è comunicata dall'interessato alla commissione e all'amministrazione finanziaria entro trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.

8. I soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG possono proporre alla commissione il pagamento parziale o totale dell'imposta dovuta mediante la cessione temporanea di opere d'arte a condizione che un museo e una galleria pubblici siano garanti della sua custodia e della sua esposizione al pubblico; in tal caso la commissione trasmette l'indicazione del valore dell'opera al soggetto interessato e all'amministrazione finanziaria entro trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.

Art. 13.

(Agevolazioni in casi di donazione a favore dello Stato, delle regioni o altri enti pubblici)

1. Gli atti di donazione, sia a favore dello Stato che delle regioni o altri enti pubblici, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri

beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, sono preventivamente comunicati ai destinatari, i quali hanno tre mesi di tempo per decidere circa l'accettazione o meno della donazione. L'accettazione della donazione da parte dello Stato, della regione o di altri enti pubblici deve essere accompagnata da una valutazione degli oneri prevedibili per la parte pubblica. In caso di accettazione, gli atti di donazione possono essere stipulati con atto pubblico rogato, a scelta del donante, dal notaio o dagli uffici roganti dell'amministrazione beneficiaria.

2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Art. 14.

(Contributi a fondo perduto, mutui e prestiti a tasso agevolato per interventi di risanamento e di restauro di immobili sottoposti a tutela)

1. Al fine di promuovere gli interventi più urgenti di risanamento e di restauro del patrimonio edilizio previsto di interesse culturale, il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è sostituito dai seguenti:

«Ai fini della parziale partecipazione dello Stato alle spese sostenute dal proprietario del bene protetto, la commissione tecnica regionale per i beni culturali redige ogni tre anni un elenco di interventi urgenti riguar-

danti le strutture portanti e le coperture di immobili vincolati di proprietà privata, interventi per i quali viene preventivato un contributo fino al 30 per cento delle spese complessive con un massimo di lire 150 milioni, comunque erogabili una sola volta per l'immobile o per il complesso di immobili. Tale limite massimo è elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, in proporzione all'aumento medio dei costi. Il contributo è versato all'avanzamento dei lavori e precisamente: 15 per cento all'inizio, 35 per cento a metà, 50 per cento a conclusione degli interventi, sulla base di una dichiarazione giurata del direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione, di avanzamento dei lavori e circa l'ammontare delle spese.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, a favore dei proprietari di immobili vincolati che eseguano sugli immobili stessi interventi di conservazione e di restauro, possono essere concessi mutui e prestiti agevolati, previo parere della commissione tecnica regionale per i beni culturali».

Art. 15.

(Agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali)

1. L'importazione dall'estero, fatta eccezione per gli Stati membri della Unione europea, di opere d'arte contemporanee o di beni che, per il loro autore o per la loro provenienza originaria, siano considerati parte integrante del patrimonio della Nazione e siano riconosciuti come tali dall'Ufficio importazione competente per territorio del Ministero per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere della commissione, è esente dalle relative imposte a condizione che:

a) il bene sia proposto per la notificazione e effettivamente notificato entro tre mesi, pena la decadenza dall'esenzione, ovvero, quando sia opera di preminente valore

culturale di autore vivente o realizzata da meno di cinquanta anni, l'interesse culturale sia attestato in una certificazione della soprintendenza ai beni artistici e storici del territorio in cui ha sede l'Ufficio importazione;

b) l'acquirente del bene si impegni in ogni caso a conservarlo per non meno di venti anni sul territorio italiano, dando comunicazione all'Ufficio importazione d'origine e alle soprintendenze competenti per territorio di ogni successivo trasferimento o passaggio di proprietà;

c) l'acquirente sottoscriva l'impegno, valido anche per i successivi proprietari, di esporre periodicamente il bene nel museo indicato dalla soprintendenza ove egli risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di specifico interesse, su richiesta della commissione le spese per i rischi derivanti da trasporto e per l'assicurazione del bene sono a carico dello Stato.

2. Il mancato assolvimento delle condizioni e degli impegni indicati nel comma 1, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite.

Art. 16.

(Determinazione convenzionale della superficie degli edifici di interesse storico o artistico di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla determinazione sintetica del reddito, di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad abitazione principale o secondaria del proprietario è in ogni caso considerata di metri quadrati 300, se l'effettiva consistenza superi tale dimensione.

2. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, compresi i fabbricati vincolati ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939, e succes-

sive modificazioni, sulla tutela dei beni di interesse storico-artistico, che abbiano, secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni 60 metri quadrati e che abbiano superficie imponibile, ai fini della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, superiore a 300 metri quadrati, per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta superficie di metri quadrati 300.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui al comma 2, che siano adibite ad uso stagionale o comunque ad altro uso limitato o discontinuo, i criteri di tassazione previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono applicati in riferimento alla superficie massima di metri quadrati 300, anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano superficie imponibile maggiore.

4. Le norme previste ai commi 1, 2, 3 sono applicate a condizione che le unità immobiliari vincolate di cui ai commi da 1 a 3 siano adibite ad esclusivo uso abitativo familiare o personale.

Art. 17.

(Norme abrogate)

1. La legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni, e le altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.